



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

Servizio Agricoltura sostenibile e gestione procedure P.S.R.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 8226 DEL 13/10/2014

OGGETTO: Reg. CE 889/2008 – art. 5 comma 1 e Allegato II punto 6 - DM 18354/2009. Autorizzazione deroga uso del rame in viticoltura biologica anno 2014.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

- il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 2092/1991;
- il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- il Decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009, recante le disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti

biologici.

Il Reg. CE n. 889/2008, in particolare all'art. 5 e all'allegato 2, stabilisce che, qualora le usuali misure previste all'art. 12 del Reg. CE 834/2007 non consentano di proteggere adeguatamente i vegetali contro i parassiti e le malattie, possa essere permesso l'uso del rame, come battericida/fungicida nel limite massimo di 6 kg/anno/ha.

Per le colture perenni, in deroga a quanto sopra, gli Stati membri possono autorizzare il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 kg di rame a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 kg.

Parimenti, il DM 18354 del 27-11-2009, in recepimento del Reg. CE n. 889/2008, stabilisce all'art. 3.4 che "Le Regioni e le Province autonome possono, in relazione alle esperienze maturate sul proprio territorio, e sentite le organizzazioni professionali agricole, disporre che nei territori di propria competenza venga adottata la deroga per l'uso del rame di cui al punto 6 dell'allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008. (omissis)".

Con nota prot. n. 119459 del 15/09/2014 è pervenuta da parte della Confagricoltura Umbria la richiesta di attivazione della deroga in questione, per venire incontro alle difficoltà incontrate da numerose aziende viticole biologiche umbre che, a causa dell'andamento climatico molto piovoso nel 2014, sono state costrette a ricorrere a più frequenti trattamenti antiperonosporici a base di rame.

Tale evenienza potrebbe quindi aver reso impossibile in molti casi, il rispetto della dose annua consentita di 6 kg di rame/ha.

Tenendo conto di ciò si rende necessario concedere, per l'annualità 2014, la deroga al limite d'impiego di 6 kg di rame per ettaro/anno di superficie produttiva vitata.

Resta inteso l'obbligo del rispetto della quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti che non deve comunque superare i 6 kg, così come previsto dal punto 6 dell'allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa esplicitate, per l'anno 2014, solamente per la coltura della vite, la deroga all'impiego del "rame" secondo quanto stabilito dal punto 6 dell'allegato II del Reg CE 889/2008, consentendo il superamento in un dato anno, del limite massimo di 6 kg/ha di rame a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 kg/ha.
2. di stabilire che gli operatori biologici interessati dal presente provvedimento dovranno dare evidenza dell'impiego del "rame" agli ispettori degli Organismi di Controllo durante la verifica ispettiva.
3. di comunicare il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia li 10/10/2014

L'Istruttore
Paolo Sensi

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 13/10/2014

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Giampietro Primieri
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 13/10/2014

Il Dirigente
Sandro Marcugini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2